

---

Comitato scientifico:

Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) – Silvio BOLOGNINI (Professore straordinario di Filosofia del diritto) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) – Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) – Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) – Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) – Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) – Francesca PROIETTI (Magistrato) – Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare, Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato, Vice Capo dell'Ufficio legislativo finanze del Ministro dell'economia e delle finanze) – Antonella STILO (Consigliere Corte di Appello) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

---

## **Lodo arbitrale emesso oltre il termine: la declaratoria di nullità non impedisce alla corte di appello il passaggio alla fase rescissoria**

*Va confermato l'indirizzo secondo cui il lodo arbitrale emesso oltre il termine non è - benché nullo - emesso in carenza radicale di "potestas iudicandi" degli arbitri, atteso che, a norma dell'art. 821 c.p.c., il decorso del termine per la decisione non può essere fatto valere come causa di nullità del lodo se la parte, prima della deliberazione di quest'ultimo, non abbia notificato alle altre parti e agli arbitri che intende far valere la decadenza, e la possibilità che, con il mancato adempimento di tale onere, la nullità del lodo sia sanata è incompatibile con l'esclusione radicale della "potestas iudicandi"; con la conseguenza che la declaratoria di nullità del lodo per tale causa non impedisce alla corte di appello il passaggio alla fase rescissoria ai sensi dell'art. 830 c.p.c., comma 2.*

*...omissis...*

2. Con il ricorso principale, deducendosi violazione degli artt. 820 e 829 c.p.c., si sostiene, con formulazione di idoneo quesito di diritto, che la Corte di appello avrebbe erroneamente affermato la validità della proroga "sine die" concessa agli arbitri, ritenendo, quindi, che l'eccezione di decadenza formulata dalla società xxxxxxxx con atto notificato in data 20 giugno 2006, non fosse stata efficacemente sollevata.

2.1. Con il ricorso incidentale si contesta la compensazione delle spese processuali, deducendosi, in presenza della totale soccombenza della controparte, violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio.

3. Il ricorso principale è fondato.

Il rilievo consistente nella violazione del termine per l'emissione del lodo, correttamente denunciato in sede di impugnazione per essersi state adempiute le formalità prescritte dall'art. 821 c.p.c., è pregiudicato dalla soluzione della questione inerente alla validità della proroga concessa dalla parti, come verbalizzato in data 11 luglio 2005, per l'adozione del lodo. La sentenza impugnata, richiamando il tenore letterale di tale verbale ("Le parti presenti, unitamente ai loro difensori, stante la prevedibile complessità istruttoria, autorizzano e dispensano il collegio dal rispetto dei termini contrattuali e legali per l'emissione del lodo; chiedono inoltre di beneficiare del periodo di sospensione feriale dei termini processuali.."), ha affermato che "si è trattato di una dispensa piena che le parti hanno voluto e che costituisce espressione della libertà di plasmare le forme di svolgimento dell'arbitrato".

3.1. Tale assunto non può essere condiviso.

In primo luogo deve richiamarsi il principio, già affermato da questa Corte, circa la natura indefettibile del termine nell'arbitrato, con la precisazione che, con riferimento a quello rituale, all'inerzia delle parti supplisce direttamente la legge, con l'art. 820 cod. proc. civ. (Cass., 21 gennaio 1999, n. 525; Cass., 28 luglio 1995, n. 8243, ove si afferma, tra l'altro, l'impossibilità di ammettere "che le parti siano vincolate alla definizione extragiudiziale della controversia - ed alla conseguente improponibilità della domanda giudiziale - per un tempo indefinito").

3.2. Il quadro di riferimento normativo delineato dall'art. 820 c.p.c., nel testo applicabile *ratione temporis* (ma la soluzione negativa del problema circa la possibilità del trasferimento agli arbitri del potere di proroga del termine appare compatibile anche con la vigente formulazione di detta norma), chiaramente relega in angusti limiti la possibilità per gli arbitri di prorogare il termine ("quando debbono essere assunti mezzi di prova o sia stato pronunciato lodo non definitivo", e comunque "per una sola volta e per non più di centottanta giorni").

3.3. D'altra parte, come sostenuto anche da autorevole dottrina, la rilevata indefettibilità di un termine per la definizione del procedimento arbitrale (al quale normalmente si ricorre anche per ottenere una soluzione della controversia in tempi sensibilmente più brevi rispetto a quelli richiesti nell'ambito della giurisdizione ordinaria) comporta che l'affermazione, ripresa

anche dalla corte territoriale, secondo cui il termine in questione è lasciato nella "piena disponibilità delle parti", debba intendersi nel senso che le parti possono stabilire un termine diverso e più ampio rispetto a quello stabilito, ma non possono rinunciarvi del tutto, prorogando "sine die" la durata del procedimento arbitrale.

3.4. Allo stesso modo, il trasferimento della facoltà agli arbitri di prorogare il termine, anche oltre il ristretto ambito sopra richiamato, in tanto può ritenersi valido, in quanto siano prefissati i limiti entro i quali la stessa possa essere esercitata.

La delega agli arbitri di prorogare a loro piacimento, anche "ad libitum", la durata del procedimento arbitrale - in quanto contrastante con la sopra evidenziata indefettibilità del termine stesso - deve considerarsi nulla, e, quindi, sostituita di diritto dalle previsioni normative normalmente intese a disciplinare la durata del procedimento arbitrale.

3.5. Come emerge dalla stessa sequenza diacronica ricostruita nella decisione impugnata, anche tenuto conto di ogni possibile proroga legale, il termine per l'emanazione del lodo (essendosi il collegio arbitrale costituito il 5 maggio 2005), alla data in cui la società xxxxx aveva manifestato - con atto notificato il 20 giugno 2006 l'intenzione di far valere la decadenza degli arbitri, era abbondantemente scaduto.

4. Il lodo emesso nel successivo mese di ottobre deve, pertanto, ritenersi affetto di nullità.

Soccorre in proposito il consolidato orientamento di questa Corte secondo cui il lodo arbitrale emesso oltre il termine non è - benché nullo - emesso in carenza radicale di "potestas iudicandi" degli arbitri, atteso che, a norma dell'art. 821 c.p.c., il decorso del termine per la decisione non può essere fatto valere come causa di nullità del lodo se la parte, prima della deliberazione di quest'ultimo, non abbia notificato alle altre parti e agli arbitri che intende far valere la decadenza, e la possibilità che, con il mancato adempimento di tale onere, la nullità del lodo sia sanata è incompatibile con l'esclusione radicale della "potestas iudicandi"; con la conseguenza che la declaratoria di nullità del lodo per tale causa non impedisce alla corte di appello il passaggio alla fase rescissoria ai sensi dell'art. 830 c.p.c., comma 2, (Cass., 24 febbraio 2006, n. 4207; Cass., 1 ottobre 2004, n. 19994).

5. Si impone pertanto, in accoglimento del ricorso principale (rimanendo quello incidentale, attinente al regolamento delle spese processuali, completamente assorbito), la cassazione della sentenza impugnata, con rinvio alla Corte di appello di Catania che, in diversa composizione, applicherà i principi sopra indicati, provvedendo, altresì, in merito alle spese processuali inerenti al presente giudizio di legittimità.

p.q.m.

La Corte accoglie il ricorso principale, assorbito l'incidentale.

Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte di appello di Catania, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Prima Civile, il 15 luglio 2014.

La Nuova Procedura Civile